

numero 1/2024

ISSN 3035-1839

DOI: 10.69099/RCBI-2024-1-01-571

Costituzionalismo britannico e irlandese

Teoria e storia costituzionale

**Costruire l'interesse della "Nazione" in Parlamento.
Edmund Burke e il libero mandato parlamentare**

Franco Sicuro

Dottore di Ricerca in Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro

**COSTRUIRE L'INTERESSE DELLA «NAZIONE» IN PARLAMENTO.
EDMUND BURKE E IL LIBERO MANDATO PARLAMENTARE***

di FRANCO SICURO**

ABSTRACT (ITA): Il contributo intende ragionare intorno alla concezione burkeana della rappresentazione degli interessi della «Nazione» in Parlamento, elaborata nel contesto storico-politico dell'Inghilterra di Giorgio III Hannover. Per questa via, il lavoro propone un confronto tra la concezione burkeana della rappresentanza nazionale senza vincolo di mandato e la – di poco successiva – concezione francese della rappresentanza della «nazione», per interrogare, infine, l'(in-)attualità della riflessione burkeana sul divieto di mandato imperativo.

ABSTRACT (ENG): The paper aims to investigate the Burkean conception of the representation of the «Nation» in Parliament within the historical-political context of England by George III Hannover. In this way, the work compares the Burkean conception of freedom of parliamentary mandate and the French conception of the representation of the «nation». Finally, the work reflects on the (in-)topicality of Burkean reflection on the freedom of parliamentary mandate.

PAROLE CHIAVE: Edmund Burke, libertà del mandato parlamentare, rappresentanza politica

KEYWORDS: Edmund Burke, freedom of parliamentary mandate, political representation

SOMMARIO: 1. Edmund Burke e la libertà del mandato parlamentare nell'Inghilterra di Giorgio III – 2. Rappresentanza della «Nazione» e rappresentanza «virtuale» – 3. L'interesse «nazionale» britannico e la «Nazione» rivoluzionaria francese – 4. Sull'(in-)attualità delle riflessioni burkeane sul libero mandato parlamentare.

1. Edmund Burke e la libertà del mandato parlamentare nell'Inghilterra di Giorgio III

«Formulare un'opinione è diritto di ogni uomo. Quella degli elettori ha il suo peso, è degna di rispetto e un rappresentante deve sempre rallegrarsi di ascoltarla e tenerla nella massima considerazione. Tuttavia, istruzioni con carattere obbligatorio, mandati cui il membro del Parlamento sia tenuto ciecamente e implicitamente ad obbedire, a votare e a sostenere, anche se contrari alla limpida convinzione del suo giudizio e della sua coscienza, queste sono cose affatto sconosciute alle leggi di questa terra, e che nascono da un fraintendimento fondamentale di tutto lo spirito e il tenore della nostra costituzione»¹.

È con queste celebri argomentazioni che Edmund Burke, pensatore complesso e uomo politico vissuto nell'età di Giorgio III Hannover (1760-1820)², veniva tratteggiando il

* Contributo sottoposto a *double blind peer review*.

** Dottore di ricerca in Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Bari.

¹ E. BURKE, *Speech to the Electors of Bristol (1774)*, brano riportato – con il titolo «No al mandato imperativo» – in D. FISICHELLA (a cura di), *La rappresentanza politica*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 66.

² Sull'inestricabile connessione tra le riflessioni burkeane e le vicende politico-istituzionali che connotarono il regno di Giorgio III Hannover si veda A. TORRE, *Edmund Burke nell'Inghilterra di Giorgio III: politica, costituzione e forma di governo*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, n. 29/I semestre 2015 – *Il pensiero di Edmund Burke. Costituzionalismo ereditato e costituzioni rivoluzionarie*, Macerata, Edizioni Università Macerata, 2015, pp. 13-45. Come sottolinea l'A., durante il sessantennio di Giorgio III Hannover, «il pensiero di Burke si espresse molto chiaramente a favore della necessità costituzionale di limitare il monarchismo e di restituire dignità all'istituzione parlamentare» (p. 15).

contenuto fondamentale di quel principio del libero mandato parlamentare che, sul piano giuridico-formale, costituisce, ancora oggi³, l'architrave della «situazione»⁴ rappresentativa di cui sono titolari gli eletti nelle Assemblee legislative⁵.

«Il Parlamento», infatti, proseguiva Burke rivolgendosi agli elettori di Bristol in occasione della dichiarazione ufficiale della sua elezione nel 1774, «non è un congresso di ambasciatori di interessi diversi ed ostili, che ciascuno deve sostenere come agente o avvocato contro altri agenti o avvocati». Il Parlamento è «un'assemblea deliberativa di una nazione, con un solo interesse, quello della comunità, ove non debbono essere gli scopi o i pregiudizi locali a guidare le decisioni, ma il bene comune che nasce dalla ragione generale». Se è vero, infatti, che gli elettori scelgono «un rappresentante», questi, una volta eletto, diviene «un membro del Parlamento»⁶, chiamato a contemperare le istanze «di una ricca città commerciale» (com'era Bristol) con gli interessi «vari, multiformi e intricati» di «una ricca nazione commerciale, la quale è a sua volta «parte di un grande impero» che si estende «fino ai più lontani confini orientali e occidentali»⁷.

³ Come ha evidenziato C. MARTINELLI, *Libero mandato e rappresentanza nazionale come fondamenti della modernità costituzionale*, in *Federalismi.it*, n. 3, 2018, pp. 3-4, «tutte le Costituzioni contemporanee hanno conservato» il principio del libero mandato parlamentare «proprio perché coesistente alle dinamiche costituzionali e perché la sua negazione comporterebbe il ritorno a forme di rappresentanza premoderna di matrice feudale» (p. 3).

⁴ Sulla distinzione concettuale tra «rapporto» e «situazione» rappresentativa non può che rinviarsi a D. NOCILLA – L. CIAURRO, *Rappresentanza politica*, in *Enc. Dir.*, XXXVIII, Varese, Giuffrè, 1967, spec. pp. 556-567, i quali hanno fatto notare che «tutte le tesi, per le quali la rappresentanza si definisce come mera situazione di potere del rappresentante, spostano verso quest'ultimo la sovranità, nel senso di attribuirgliene l'esercizio in modo completo e definitivo, restandone tutt'al più al rappresentato l'astratta titolarità, e sono perciò incompatibili con il principio della sovranità popolare, proprio perché la volontà popolare ipotetica e l'interesse pubblico, che quest'ultima persegue, altro non sarebbero rispettivamente che la volontà dello stesso rappresentante e l'interesse pubblico così come da quest'ultimo interpretato» (p. 560). Al contrario, per le teorie che postulano la preminenza del «rapporto» sulla «situazione» rappresentativa, «rappresentanza politica ed elezione popolare si legano inscindibilmente: un organo è rappresentativo perché è elettivo e perché, in quanto tale, deve interpretare, esprimere ed attuare le tendenze spirituali e la volontà reale del popolo. (...)», di modo che «il nodo centrale della teoria della rappresentanza è costituito dalla relazione tra elettore ed eletto» (p. 565).

⁵ Per quanto, nella realtà parlamentare contemporanea, le Assemblee legislative non possano che funzionare in base ai gruppi, non già ai singoli eletti «liberi» rappresentanti della «Nazione» senza vincoli di mandato. Di talché, come ha evidenziato A. GUSMAI, *Il gruppo parlamentare. Profili evolutivi di un soggetto della rappresentanza politica*, Bari, Cacucci, 2019, p. 292, ragionando intorno alla necessità costituzionale di ricondurre ad unità il rapporto tra partiti politici e gruppi parlamentari, il riconoscimento della rilevanza giuridica di tale rapporto, tale da scongiurare la formazione di gruppi puramente parlamentari in corso di Legislatura, potrebbe rinvenire nel divieto mandato imperativo il proprio «limite costituzionale "ultimo"», dato dall'esclusione – *de iure condito* – di ipotesi di decadenza automatica o di revoca dalla carica per quei parlamentari che intendano rappresentare la «Nazione» in modo divergente dalle direttive impartite dalla forza politica grazie a cui sostegno hanno conseguito il seggio. Il divieto di mandato imperativo, dunque, non fungerebbe da astratta garanzia della pressoché totale irresponsabilità degli eletti, ma fungerebbe da usbergo costituzionale della loro libertà a fronte di (pur fisiologiche) direttive di partito.

⁶ E. BURKE, *op. cit.*, p. 66.

⁷ E. BURKE, *op. ult. cit.*, p. 67. «Tutti questi interessi così vasti», specifica il pensatore *dublinee*, «vanno messi in conto, confrontati, se possibile conciliati».

Nella loro veste di «parlamentari di un libero paese», all'interno di «una grande e antica monarchia»⁸, i rappresentanti della «nazione» devono dunque «sacrificare il proprio riposo, i propri piaceri e le proprie soddisfazioni» alle «opinioni» e ai «desideri» dei loro elettori. Ma non la propria «opinione imparziale», il loro «maturo giudizio», espressione di «illuminata coscienza». Queste, infatti, sono qualità che non derivano dal «gradimento» elettorale, «e neppure dalla legge o dalla costituzione. Esse sono un dono affidatogli dalla Provvidenza», del cui «abuso» ciascun membro del Parlamento «è gravemente responsabile»⁹.

Senza dubbio, le argomentazioni di Burke devono essere collocate in un contesto storico-politico in cui il consolidamento delle prerogative del Parlamento veniva minacciato dalla riacquisita intraprendenza politica della monarchia guidata da Giorgio III Hannover e dal tentativo, «per lo più di effimera durata»¹⁰, di consolidare la *premiership* germinata con il *whig* Robert Walpole. A ciò si aggiunga il non certo rasserenante – dalla prospettiva di Burke – scenario internazionale, in cui oltre a quella *American War*¹¹ che aveva suscitato l'interesse e la non celata benevolenza del politico di Dublino, con il risultato però di rinfocolare le critiche rivoltegli dalla *constituency* di Bristol minacciata dalla crisi americana¹², si affacciava la Rivoluzione francese, la cui ideologia e i cui metodi d'azione suscitarono le caustiche *Reflections* del 1790¹³ e un'irrimediabile frattura tra il *whiggismo* conservatore e quello “progressista” guidato da Fox.

Ciò premesso, provare a (ri)leggere il Burke teorico del libero mandato parlamentare non è affatto semplice. Non solo perché elevato è il rischio di indossare le lenti della contemporaneità per indagare una realtà che, pur nella sua complessità, è alquanto distante dalle attuali condizioni storico-materiali di progressiva erosione della centralità dei Parlamenti a favore di quella funzione «governativa» capace di meglio garantire la stabilità dei poteri economico-finanziari globali¹⁴. Ulteriori complicazioni si disvelano, poi, allorché

⁸ E. BURKE, *op. ult. cit.*, pp. 67-68. In quanto «parlamentari di una grande e antica monarchia», spiegava ai propri elettori Burke, «dobbiamo tutelare religiosamente i veri diritti legali del sovrano, i quali costituiscono la chiave di volta che tiene unito il nobile e saldo arco del nostro impero e della nostra costituzione. Una costituzione fondata su un equilibrio di poteri è sempre qualcosa di assai delicato.

⁹ E. BURKE, *op. ult. cit.*, p. 66. Coticché, argomentava ancora Burke, «il vostro rappresentante vi deve non solo la sua opera, ma anche il suo giudizio: e vi tradisce, invece di servirvi, se lo sacrifica alla vostra opinione».

¹⁰ A. TORRE, *op. cit.*, p. 14.

¹¹ A tal proposito, U. BRUSCHI, “*A business somewhat delicate*”: Edmund Burke e la questione americana dall'abrogazione dello *Stamp Act* all'indipendenza, in *Giornale di Storia Costituzionale*, cit., p. 105, ha sottolineato che il Burke «vicino ai rivoluzionari americani» non parlerà mai – «ed è indicativo» – di *American Revolution*, ma «sempre» di *American War*.

¹² Certamente, quello di Bristol non era un *pocket borough* come quelli di Wendover e di Malton, da cui un Burke già in rotta con i *New Whigs* avrebbe ottenuto il seggio dopo il 1780.

¹³ E. BURKE, *Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia e sulle relative deliberazioni di alcune società di Londra in una lettera indirizzata a un galantuomo di Parigi dall'Onorevole Edmund Burke (1790)*, traduzione italiana a cura di M. RESPINTI, Roma, Ideazione Editrice, 1998.

¹⁴ E tanto, a detrimento della «partecipazione», mediata dagli istituti rappresentativi, nei processi giust-generativi. Come ha sottolineato F. PIZZOLATO, *Partecipazione e partecipazionismo nello Stato democratico*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1, 2023, pp. 11-12, «l'accresciuta interdipendenza politico-economica, per non tradursi in sottrazione secca di ambiti consistenti dell'autonomia democratica, sarebbe dovuta essere compensata o

si tenti di individuare un *continuum* nel pensiero burkeano su rappresentanza e libero mandato a fronte di eventi sì rilevanti per la storia costituzionale e parlamentare, eppure tanto distanti nella loro collocazione geografica e nelle ragioni che ne hanno alimentato il moto e la memoria¹⁵. Avvenimenti rivoluzionari e repliche reazionarie con le quali Burke fu costretto a misurarsi non solo come pensatore di stampo “liberal-conservatore”¹⁶, ma anche come rilevante esponente degli *Old Whigs*¹⁷.

E così, in tutti i suoi *Discorsi*, così come nelle *Reflections* e negli *Speeches* sulle agitazioni delle colonie americane, un dato può però ritenersi costante: il profondo radicamento delle sue argomentazioni nella realtà costituzionale e parlamentare britannica tratteggiata dalla *Glorious Revolution* del 1688 e costruita attorno alla sovranità del *King in Parliament*. Ed è, dunque, da questa prospettiva che si indagherà la concezione burkeana della libertà del mandato politico, dacché è proprio in tale nucleo fondativo dell’assetto dei poteri costituiti che si genera e si alimenta la principale linea distintiva tra il costituzionalismo britannico¹⁸ e la via francese alla modernità politico-costituzionale. Entrambe, tuttavia, accomunate dall’individuazione del «punto di fuga» della libertà degli eletti riuniti in Parlamento.

2. Rappresentanza della «Nazione» e rappresentanza «virtuale»

Se «nella maggior parte degli Stati d’Europa l’unità politica fu opera dell’assolutismo dei principi», in Inghilterra essa si elaborò attraverso la lotta condotta dal Parlamento contro la monarchia «come titolare dell’unità nazionale, cioè politica», fonte primigenia della peculiare «forma di esistenza» assunta dallo Stato britannico a seguito del *Bill of Rights* del

almeno accompagnata da equivalenti forme di presenza e di controllo popolare sulla scena sovranazionale, circostanza che non si è verificata, se non in misura limitata, per il contesto eurounitario».

¹⁵ Sulla rilevanza della «memoria» nell’argomentazione giuridico-costituzionale si veda M. LUCIANI, *Itinerari costituzionali della memoria*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2022, pp. 80 ss.

¹⁶ Come ha evidenziato C. MARTINELLI, *L’eredità di Edmund Burke nel pensiero liberale e conservatore del Novecento*, in *Giornale di Storia Costituzionale*, cit., p. 203, il pensiero burkeano è «difficile da catalogare dentro schemi rigidi. (...) cerchi il liberale e allora devi un po’ occultare il conservatore; se vuoi l’individualista devi omettere il tradizionalista; e viceversa». Cionondimeno, l’A. ritiene di scorgere «le vere radici del suo conservatorismo» nella «difesa delle antiche libertà degli inglesi, del loro sistema di governo, improntato alla costante ricerca di equilibri e bilanciamenti, proprio per evitare che qualunque soggetto della nazione possa prendere il sopravvento per imporre un proprio disegno, sia esso il Re (...), il Parlamento (...) o il Popolo» (p. 191).

¹⁷ È ancora A. TORRE, *op. cit.*, p. 25, a rilevare che «è sulla scorta di una fedele adesione alla storia d’Inghilterra e delle realizzazioni costituzionali che ne erano derivate attraverso una lenta evoluzione delle strutture portanti del suo diritto e del suo governo, che si comprendono la spontanea simpatia riservata agli inglesi nelle colonie americane (tra i quali operavano molti sinceri *whigs*) e l’irriducibile ostilità verso le idee e gli esecrati eccessi dei rivoluzionari francesi e per i simpatizzanti inglesi del giacobinismo, la sua difesa del *whiggismo* classico a fronte delle deviazioni del tempo presente, e – in ultima analisi – il suo sincero, radicato conservatorismo il cui impianto anti-ideologico ed aperto alle possibilità del progresso istituzionale fa sì che la sintonia con Burke sia rivendicata anche da molti liberali» (p. 25).

¹⁸ Come ha argomentato U. BRUSCHI, *Rivoluzioni silenziose: l’evoluzione costituzionale della Gran Bretagna tra la Glorious Revolution e il Great Reform Act*, Rimini, Maggioli, 2014, p. 19, quella della *Unwritten Constitution* britannica è «l’idea di una Costituzione che si manifesta nella concretezza della Storia e non nelle affermazioni di principio, pur inebrianti, o nella predisposizione di regole del gioco destinate ad essere modificate solo con un procedimento più o meno rigido, di una costituzione che di tanto in tanto, nella sua evoluzione secolare, pone dei punti fermi, ma che li lascia alle spalle come fari nella nebbia (...), di una costituzione che per lo più si muta flettendosi plasticamente secondo la necessità del momento, duttile e pragmatica».

1689. In quel documento, infatti, il Parlamento emergeva «come il rappresentante dell'unità politica dell'Inghilterra»¹⁹, da perseguire mediante la «ragione» e il «giudizio» di rappresentanti chiamati a rendere espliciti gli interessi delle proprie *constituencies*, senza tuttavia risultare ad essi giuridicamente vincolati. Ossia, ad articolare un processo di *reductio ad unum* di una volontà nazionale non già imposta dall'«alto» da un'entità metafisica – la «nazione» – in aperta rottura con la storia costituzionale, come sarà nella Francia rivoluzionaria, ma costruita attraverso la mediazione di notabili locali in funzione oppositiva alla volontà di quel *Patriot King*²⁰ incarnato da Giorgio III ed alle istanze propriamente democratiche intanto diffuse nella realtà sociale.

La libertà del mandato parlamentare, invocata da Burke dinanzi agli elettori di Bristol, non può, tuttavia, considerarsi una vera e propria novità nel linguaggio politico britannico, sol che si pensi a quanto affermato da *sir* Edward Coke negli *Institutes of the Lawes of England* del 1628. «Sebbene ciascuno sia scelto da una particolare contea o mandamento», sosteneva l'ex *Lord Chief Justice*, il rappresentante «svolge il suo ufficio per l'intera nazione». Allo stesso modo, il 26 maggio 1733, il *London Journal* di Robert Walpole ebbe modo di sottolineare l'impossibilità per i cittadini di «comandare» gli eletti, scelti proprio perché aventi «attitudini e integrità sufficienti per fare il loro dovere». Al più, in perfetta aderenza con il paradigma rappresentativo che sarà poi incorporato nel costituzionalismo liberale «classico», ai *constituents* non restava, «quando il tempo del loro (degli eletti, n.d.r.) ufficio è scaduto, di scegliere altri rappresentanti»²¹. Circostanza, questa, che – com'è noto – farà dire a Jean Jacques Rousseau che «il popolo inglese crede di essere libero, ma si sbaglia di grosso; lo è soltanto durante l'elezione dei membri del parlamento; appena questi sono eletti, esso torna schiavo, non è più niente. Nei brevi momenti della sua libertà, l'uso che ne fa merita di fargliela perdere»²².

Ed è sempre sul *London Journal* di Robert Walpole, questa volta del 15 dicembre 1733, che veniva ripresa l'opinione del *whig* radicale Algernon Sidney, attivo nella politica inglese del '600, a detta del quale «ciascun mandamento non costituisce un corpo distinto, avente in se stesso un potere sovrano, ma è membro di quel grande organismo che comprende l'intera nazione»²³. Prima ancora che con Coke e con il radicale Sidney, però, la concezione

¹⁹ Le citazioni sono tratte da C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, Duncker & Humblot, Berlin, 1928, trad. it. a cura di A. Caracciolo, *Dottrina della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 69-72.

²⁰ Evidente, qui, il richiamo al *phamplet* redatto dal Visconte Bolingbroke che, come ha sottolineato A. TORRE, *op. cit.*, p. 17, influirà significativamente sullo «spirito» e sulle «modalità di azione del sovrano». Sul punto, il rinvio non può che essere alle *Letters on the spirit of Patriotism: on the Idea of a Patriot King, and on the State of Parties, At the Accession of King George I*, London, 1749.

²¹ Le citazioni di *sir* Edward Coke e del *London Journal* di Robert Walpole sono tratte da D. FISICHELLA, *op. cit.*, p. 7.

²² Per l'Autore *Du contrat social*, infatti, «la sovranità non può essere rappresentata, per la stessa ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta; o è essa stessa, o è un'altra; non c'è via di mezzo». Sul punto, si veda dunque J.J. ROUSSEAU, *Du contrat social, ou Principes du droit politique* (1762), consultato nella ed. it. degli *Scritti politici*, Torino, UTET, 1970, p. 801.

²³ Anche tale citazione è tratta da D. FISICHELLA, *op. cit.*, p. 8. Più nello specifico, nei suoi *Discourses concerning Government*, Sidney evidenziò che il potere dei delegati «is not therefore for Kent or Sussex, Lewes or

burkeana del libero mandato s'incunea in una linea di pensiero che rimonta (almeno) a William Blackstone ed alla rilevanza da questi attribuita all'interesse del «*whole realm*» e del «*common wealth*» quali intrinseci parametri dell'istituzione parlamentare²⁴.

Cionondimeno, al fine di scongiurare indebite mistificazioni talora di facile approdo nella ricostruzione di principi e regole fondative del costituzionalismo liberale, moderno e contemporaneo, sembra doveroso evidenziare che la realtà parlamentare britannica non fu di certo scevra dall'invocazione della questione dei mandati e dall'emersione di situazioni propriamente conflittuali²⁵. Per lungo tempo, infatti, non mancarono – sol che si pensi alle argomentazioni dei *Levellers*²⁶ – proposte di introdurre più sicure forme di mandato, giuridicamente vincolante per gli eletti, al fine di ricondurre l'ordinamento britannico nell'alveo del metodo propriamente «democratico» di produzione normativa e amministrazione del *Commonwealth*. E così, mentre Oltreoceano la critica antifederalista si indirizzò sulla necessità di riconquistare elementi di «vicinanza», intesa in «senso sociale»²⁷, tra eletti ed elettori, l'alleanza tra nobiltà e borghesia²⁸ fece sì che, in Gran Bretagna, fosse la mistura tra regole consuetudinarie e gradualità delle trasformazioni socio-istituzionali a selezionare un'*élite* capace di costruire un'unità politica di più alto livello rispetto alle (inevitabili) fratture sociali, così da garantire quelle libertà che avrebbero scongiurato il lockeano «appello al Cielo»²⁹ da parte di una collettività estromessa dal godimento dei diritti civili e politici.

Se questo è vero, emerge, sin da ora, un dato storico-politico destinato ad attraversare il susseguirsi degli avvenimenti che dal XVI secolo britannico giungeranno sino alla

Maidstone, but for the whole nation, that the Members, chosen in those places, are sent to serve in Parliament. (...) They are not strictly and properly obliged to give account of their actions to any, unless the whole body of the Nation». Nel far ciò, come ha evidenziato M. FIORAVANTI, *Controllare il potere. Il mandato imperativo e la revoca degli eletti (XVIII-XX secolo)*, Roma, Viella, 2020, p. 58, «Sidney anticipò di quasi un secolo la concettualizzazione sulla *whole nation* di William Blackstone».

²⁴ Nei *Commentaries on the Laws of England*, infatti, William Blackstone rimarcò che «every member, though chosen by one particular district, when elected and returned, serves for the whole realm. For the end of his coming thither is not particular, but general; not barely to advantage constituents, but the common wealth; (...). And therefore, he is not bound, like a deputy in the United Provinces, to consult with, or take the advice, of his constituents upon any particular point, unless he himself thinks it proper or prudent so to do».

²⁵ Sulla dimensione costituzionale dei «conflitti», cfr. G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2010.

²⁶ Sul punto, è ancora M. FIORAVANTI, *op. cit.*, p. 57, a sottolineare che «già nei dibattiti di Putnam era emersa la contrapposizione, che sarebbe divenuta sempre più centrale e scottante, tra proprietà e rappresentanza, tra diritti sulle cose e quelli della persona. Se i *Levellers*, i primi fautori della democrazia diretta in tempi moderni, avevano difeso proprio l'idea del mandato imperativo come strumento di controllo nelle mani del popolo, la posizione dominante, che si sviluppò durante il Seicento inglese e che avrebbe caratterizzato il liberalismo conservatore durante l'Ottocento, fu quella secondo la quale la rappresentanza censitaria era un utile antidoto sia all'assolutismo regio che alle istanze democratiche: le decisioni politiche dovevano essere prese solo dai proprietari terrieri».

²⁷ Sulle complesse questioni sollevate dagli antifederalisti durante la Convenzione di Filadelfia e sull'ideologia repubblicana che, attraverso le argomentazioni (soprattutto) di Madison alla fine si imporrà nella realtà costituzionale statunitense, si veda ancora B. MANIN, *op. cit.*, pp. 114-146.

²⁸ In tal senso, E. FISCHER, *Storia della Costituzione inglese*, I, Milano, Corona e Caimi, 1866, pp. 156-157, ha sottolineato i numerosi rapporti instauratisi tra le due Camere dei Lords e dei Comuni.

²⁹ J. LOCKE, *Trattato sul governo*, Roma, Editori Riuniti, 1997, p. 173.

contemporaneità parlamentare. Ovverosia, la capacità del libero mandato di assolvere funzioni di volta in volta differenti a seconda del contesto politico-normativo e dell'assetto dei rapporti politico-economici. A guardar bene, infatti, il Parlamento inglese ha tradizionalmente rappresentato il luogo deputato a rendere esplicito il conflitto tra la Corona e i dignitari del regno, al fine di raggiungere tra loro una soluzione compromissoria capace di scongiurare elementi di rottura prodromici di una degenerazione istituzionale. È in questa prospettiva, allora, che il libero mandato apparve funzionale a consolidare la centralità dell'organo parlamentare, a partire (almeno) dall'ordinanza con cui Edoardo I riunì il Parlamento nel 1295. Da tale torno della storia, infatti, il principio di origine romana del *Quod omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet* si andò intrecciando con la dottrina della *plena potestas*³⁰, la quale, pur se inizialmente funzionale al consolidamento dei poteri monarchici, consentirà poi la graduale evoluzione dell'assetto sociopolitico medievale nel costituzionalismo liberale imperniato sulle sovrastrutture teorico-concettuali della rappresentanza nazionale senza vincolo di mandato³¹.

In questo scenario, l'assemblaggio dei grandi interessi del regno veniva garantito dal carattere personale assunto dal rapporto di fiducia tra gli eletti e i propri *constituents*, da cui i primi si distinguevano per censo e «livello sociale». Le elezioni apparivano, allora, funzionali alla scelta di «notabili» chiamati a rappresentare l'interesse nazionale non già in base «a fattori (...) politici», ma in ragione della loro «posizione sociale a livello locale»³², così da consolidare l'indipendenza del Parlamento rispetto alla Corona e allo stesso «popolo». Solo se economicamente indipendenti, infatti, gli eletti avrebbero potuto sottrarsi alle lusinghe della Monarchia e della corte e a quelle dei facoltosi elettori locali, in modo tale da porsi realmente come quella «aristocrazia naturale», «parte integrante fondamentale di ogni grande corpo giustamente costituito», in cui Burke rinveniva il necessario antidoto da opporre alla consegna del potere «nelle mani della moltitudine»,

³⁰ Sul punto, inevitabile è il rinvio alle raffinate riflessioni di B. MANIN, *Principi del governo rappresentativo* (1997), Bologna, Il Mulino, 2010, pp. 98-99, il quale sottolinea come il principio del «consenso» dei governati, dischiuso dalla regola del QOT, sia andato progressivamente a sostituirsi al tradizionale (allora) metodo «democratico» dell'estrazione a sorte dei cittadini chiamati a ricoprire delle cariche pubbliche. Come sottolinea il politologo francese, infatti, «invocare il principio QOT non implicava che il consenso dei governati fosse l'unica o la principale fonte di legittimità, una differenza basilare rispetto alle assemblee rappresentative moderne. Piuttosto, significava che un desiderio dall'«alto» doveva ottenere l'approvazione dal «basso» per diventare una direttiva pienamente legittimata che comportava degli obblighi» (p. 99). Emerse, in tal modo, «una nuova concezione della cittadinanza: i cittadini adesso erano visti principalmente come fonte della legittimità politica, anziché come individui che potevano desiderare ricoprire una carica in prima persona» (p. 104).

³¹ Come ha mirabilmente evidenziato H. Kelsen, *Essenza e valore della democrazia*, in *La democrazia*, Bologna, il Mulino, 1981, p. 153, quella della «rappresentanza politica» è una «finzione» che consente di realizzare l'«ordinamento statale», sebbene essa non sia essenziale ai fini della definizione della «natura del parlamentarismo». Questa, infatti, secondo il Maestro praghese, «può definirsi anche senza il bisogno di ricorrere alla finzione della rappresentanza e, se ne può giustificare il valore anche solo come specifico mezzo tecnico sociale per la creazione dell'ordinamento statale». Sulla complessità del pensiero kelseniano in tema di rappresentanza politica e parlamentarismo, cfr. A. GUSMAI, *Appunti a margine del Kelsen "parlamentarista", teorico di una concezione realistica della democrazia*, in *PasSaggi Costituzionali*, n. 1, 2021, pp. 255-272.

³² B. MANIN, *op. cit.*, pp. 226-227.

ossia «alla mancanza di controllo, all'assenza di regole, all'assenza di qualsiasi direzione duratura»³³.

Origina da qui, poi, lo sforzo interpretativo, non privo di mistificazioni, volto a celare la dimensione giuridico-privatistica del rapporto rappresentativo – l'essere gli eletti espressione organica di determinate realtà sociali – al di sotto di quella propriamente politico-pubblicistica, in cui la prima continua a riaffiorare alla stregua di una «reliquia»³⁴. Ed infatti, al di là delle rassicuranti categorie con cui la lenta evoluzione storica viene talvolta interpretata, nella Gran Bretagna del XVII secolo il mandato non si trasformò *ex abrupto* da “vincolato” in “libero”³⁵, ma assunse gradualmente connotazioni funzionali alle crescenti rivendicazioni di autonomia – o «sovranità»³⁶ – del Parlamento rispetto alla Monarchia. Come è emerso dalle parole rivolte dal neoeletto Burke alla *constituency* di Bristol, infatti, l'eletto non cesserà di ricercare il consenso dei propri elettori, pur senza sentirsi ad essi vincolato sul piano giuridico. In altri termini, l'interesse della «nazione» deliberato in Parlamento resta ancorato a fattori storico-sociali, espressione della funzione propriamente rappresentativa assolta dagli eletti, pur se proiettata verso quell'imparzialità necessaria a rafforzare le prerogative parlamentari al cospetto del potere monarchico.

Non a caso, quindi, gli anni che intercorrono tra il primo *Reform Bill* del 1832 e il secondo del 1867 sono stati altresì definiti come «gli anni d'oro del Mp privato»³⁷, ossia di colui che

³³ E. BURKE, *Appeal from the New to the Old Whigs (1791)*, in ID., *Burke's Politics*, New York, 1949, p. 393.

³⁴ Così, M. LUCIANI, *Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato*, in N. ZANON – F. BIONDI (a cura di), *Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica. Atti del Convegno (Milano, 16-17 marzo 2000)*, Milano, Giuffrè, 2001, p. 111. Pur essendo entrambe «finzioni», e «nonostante gli ulteriori aspetti comuni», l'A. precisa però che esse «sono radicalmente diverse».

³⁵ Come ha ben evidenziato G. FERRARA, *Sulla rappresentanza politica. Note di fine secolo*, in *Riv. Dir. Cost.*, 1998, p. 37, «la tesi che la rappresentanza nei parlamenti medievali potesse essere di tipo privatistico, fondandosi sul mandato imperativo, è peraltro smentita dall'esistenza della *plena potestas* che consentiva la possibilità stessa della contrattazione tra rappresentanti e monarca su tributi fiscali e spese militari, altrimenti impossibile, e garantiva al sovrano che infatti la richiedeva, l'adempimento da parte delle comunità rappresentative degli accordi intervenuti nei parlamenti».

³⁶ Per quanto, il riferimento a tale «categoria» fondativa della modernità costituzionale non appaia di certo scevro da criticità sullo stesso piano del «potere». A tal proposito, nel richiamare la riflessione foucaultiana sul «potere», A. GUSMAI, *Il “fantasma” della sovranità*, in A. PÉREZ MIRAS – E.C. RAFFIOTTA – G.M. TERUEL LOZANO – F. VECCHIO (a cura di), *Sovranità e rappresentanza. Stato, autonomie territoriali e processi di integrazione sopranazionale*, Napoli, ES, 2018, p. 42, ha sottolineato che, nella realtà contemporanea, «caratterizzata, come la precedente società medievale, da una evidente frantumazione del potere politico in più livelli ordinamentali e da una influenza, su tali ordinamenti, di poteri oligarchici economico-finanziari, non si vede come si possa continuare a presupporre giuridicamente l'esistenza della sovranità (di qualsivoglia tipologia) senza correre il rischio di cadere in astratte speculazioni che di certo non aiutano a comprendere la realtà». Pertanto, «per il diritto pubblico, (...) a rilevare dovrebbero essere i poteri senza alcuna altra fuorviante specificazione. Men che meno quella di “sovrani”. Ma per far ciò servirebbe un atto onesto ed umile della scienza giuridica: quello di ammettere che la “sovranità”, per come da essa partorita e poi nel tempo congeniata, non sia morta semplicemente perché è una grande narrazione mai vissuta nella realtà, un'ipocrisia. Ammettere esplicitamente, dunque, che la sua immagine carica di suggestioni, a mo' di un fantasma, in definitiva continui a non morire nella dogmatica giuridica perché, come tutte le cose che non esistono nella concretezza del mondo reale, essa ha pur sempre la possibilità – se conveniente – di ambire all'eternità nelle fantasie della mente umana» (p. 44). Dello stesso A., cfr. altresì ID., *Sovranità e «microfisica del potere»*, in *Rassegna di diritto pubblico europeo*, n. 2, 2016, pp. 107-135.

³⁷ Secondo la definizione di S. BEER, *British Modern Politics. Parties and Pressure Groups in the Collectivist Age*, London, Faber & Faber, 1982, pp. 37-40.

veniva eletto per rappresentare macro-interessi contrapposti da conciliare in Parlamento³⁸. In effetti, è nell'intreccio tra fiducia, moralità e «saggezza derivata dall'esperienza», piuttosto che nel linguaggio «astratto, aprioristico e intellettualistico dei *philosophes* francesi», che Burke scorgeva la matrice di un interesse che «ha una concretezza (...) impersonale e indipendente»³⁹. In altri termini, se la «nazione» rivoluzionaria parigina invocherà la rappresentanza senza vincolo di mandato al fine di far coincidere i propri interessi – la propria «volontà» – con quelli della neonata Repubblica, il richiamo burkeano alla «ragione generale del tutto» rivela un'altra, possibile, storicamente evidente, declinazione del principio del libero mandato, rivolta al riconoscimento della «sovranità» del Parlamento nel *mixed government*⁴⁰.

Ed è pur sempre in questa direzione interpretativa che s'inserisce la complessa concezione burkeana della rappresentanza «virtuale» degli interessi di quelle comunità escluse dal diritto di voto e non aventi una diretta o adeguata rappresentanza parlamentare. Com'è noto, Burke ragionò sulla rappresentanza «virtuale» dei cattolici irlandesi e dei coloni americani criticando la loro esclusione dalla piattaforma rappresentativa «effettiva», la quale rendeva impossibile il recupero dei loro interessi in via «virtuale»⁴¹ a causa della mancata condivisione delle loro «ragioni» da parte dei rappresentanti della «nazione» riuniti nella *House of Commons*. Di talché, con riferimento specifico ai coloni americani, ma con argomentazioni estendibili ai cattolici irlandesi, Burke non esitò a definire la loro situazione alla stregua di una vera e propria «schiavitù», data l'«assenza di libertà» conseguente alla privazione di una rappresentanza financo «virtuale»⁴². Con il risultato di indebolire il tessuto sociale pluralista che sosteneva, attraverso l'amalgama di fiducia e tradizione, le *English liberties* e la *Unwritten Constitution*.

Tuttavia, a prescindere dalle aporie logiche in cui tale ragionamento è parso incagliarsi⁴³, insistere sulla rappresentanza «virtuale» acquistava per Burke un senso solo nelle griglie

³⁸ Come ha sottolineato A. TORRE, *op. cit.*, p. 28, nella concezione burkeana della libertà del mandato politico non mancavano di certo «componenti di carattere elitista che erano funzionali a una visione aristocratica dell'esercizio della politica e, in ultima analisi, dell'intero sistema di governo a base parlamentare».

³⁹ H.F. PITKIN, *Il concetto di rappresentanza (1972)*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2017, rispettivamente p. 249 e p. 247. Ragionando intorno alla concezione burkeana della rappresentanza politica, P. CHIANTERA-STUTTE, *Fiducia, interesse e consenso: riflessioni sulla rappresentanza in Edmund Burke*, in *Giornale di Storia costituzionale*, cit., pp. 121-122, «la fiducia (...) è consustanziale all'idea di governo rappresentativo, ma anche al principio di accountability che regola le relazioni istituzionali e la formazione del consenso. Fiducia, sovranità e responsabilità costituiscono per Burke i fondamenti di un modello politico, che si sviluppa in modo profondamente differente da Locke e dal contrattualismo».

⁴⁰ Ed infatti, S. CURRERI, *Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito*, Firenze, Firenze University Press, 2004, p. 35, sottolinea come «le norme sul divieto di mandato, dietro le idealità di cui si sono spesso ammantate, hanno sempre celato interessi materiali storicamente diversi: dapprima quello del Sovrano di vedersi approvate le sue proposte, senza che i rappresentanti all'uopo convocati dovessero renderne conto ai loro committenti; poi, con la Rivoluzione inglese, quello del Parlamento di sostituirsi al Re; infine, dopo la Rivoluzione francese, quello della borghesia d'identificare la sua volontà con quella della Nazione e/o dello Stato, facendosene unica ed esclusiva interprete».

⁴¹ Su tali complesse vicende, cfr. ancora H.F. PITKIN, *op. cit.*, pp. 253 ss.

⁴² A tal proposito, si vedano le argomentazioni di Burke nella Mozione di conciliazione con le colonie, in ID., *Scritti politici*, Torino, UTET, 1968, pp. 96-100.

⁴³ Su cui ha particolarmente insistito J. HOGAN, *Elections and Representation*, 1945, p. 160.

concettuali di una rappresentanza deputata alla conciliazione dei grandi interessi della «nazione», e non già di micro-interessi, personali o di categoria, che gli eletti dovevano sì rappresentare in Parlamento per soddisfare la volontà della propria *constituency*, ma senza sentirsi ad essi giuridicamente vincolati al momento della deliberazione dell'interesse «nazionale». In altre parole, per Burke il parlamentare deve risultare rappresentativo, ossia capace di dare espressione agli interessi della collettività anche al di là della logica elettorale. Per far ciò, è però necessario conservare, sul piano giuridico, la sua libertà rispetto al collegio di elezione e garantire quelle condizioni che consentano la scelta di rappresentanti capaci di proiettare l'interesse nazionale oltre quelli emersi come prevalenti in sede elettorale⁴⁴. All'esito di consimili astrazioni, ecco che, per Burke, la rappresentazione degli interessi in Parlamento può – almeno in parte – prescindere dalla competizione elettorale, purché quest'ultima abbia previamente consentito la selezione di rappresentanti capaci di «ragione» e «giudizio», quali precondizioni per individuare «il bene comune che nasce dalla ragione generale».

In definitiva, quello di Burke sul libero mandato non fu uno *Speech* “nuovo” nel contesto parlamentare e costituzionale britannico⁴⁵, in cui «le origini degli istituti rappresentativi si innestavano sul ceppo delle strutture cetuali e si collegavano intimamente al tessuto pluralistico della società»⁴⁶. Cionondimeno, esso contribuì a rinsaldare le prerogative (“sovrane”) del Parlamento rispetto al Monarca ed allo stesso «popolo», la cui volontà doveva essere sapientemente filtrata dall'«opinione» e dal «giudizio» degli eletti al fine di non assecondare gli eccessi da essa potenzialmente derivanti.

3. L'interesse «nazionale» britannico e la «Nazione» rivoluzionaria francese

Anche a causa di un'«evidente sopravvalutazione delle potenzialità innovative di quelle istituzioni dell'*ancien régime* (...) che avrebbero potuto porre le premesse di una trasformazione modernizzatrice dell'ordinamento»⁴⁷, caustico fu il giudizio che Edmund Burke diede delle vicende rivoluzionarie francesi. Come anticipato, infatti, il politico di Dublino non dispense il paradigma della *Glorious Revolution* per interpretare le notizie che giungevano dalla capitale francese; paradigma, invero, incentrato su una “rivoluzione” – se

⁴⁴ È ancora H.F. PITKIN, *op. cit.*, p. 266, ad aver evidenziato che Burke «considera l'interesse allo stesso modo in cui oggi noi concepiamo un dato scientifico: una manifestazione che semplicemente è, completamente indipendente dai desideri e dall'opinione, da ciò che ci piace o meno. Ciò implica, da un lato, che l'interesse può essere determinato da qualunque rappresentante sufficientemente intelligente e onesto e, dall'altro lato, che i suoi elettori non potranno che accettarlo. Qualsiasi persona sufficientemente intelligente e imparziale, avendo il tempo necessario per pensarci, concorderà con tale determinazione, semplicemente perché così è. L'eventualità di un disaccordo prolungato tra rappresentante ed elettori può determinarsi unicamente se il rappresentante è corrotto o incompetente».

⁴⁵ In tal senso, A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare*, Napoli, ES, 2018, p. 61, ha evidenziato che «Ben prima del noto *Speech to electors of Bristol* di Burke del 1774, che espresse una convinta perorazione del principio di libertà del mandato, l'autonomia del rappresentante rispetto ai propri elettori, (...), aveva già trovato riconoscimento nelle concrete prassi parlamentari inglesi. In questo celebre testo, si trovano, poi, espresse con chiarezza le ragioni che giustificano il divieto di mandato imperativo, (...)».

⁴⁶ P. RIDOLA, *Le trasformazioni della rappresentanza politica*, in ID., *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 64.

⁴⁷ A. TORRE, *op. cit.*, p. 34.

così può, peraltro, definirsi – che «non part[iva] dal popolo, ma [era] il prodotto di un sostanziale accordo fra tutte le forze politiche – *Tories* e *Whigs* – impegnate ad effettuare una transizione indolore», diretta a ripristinare «le libertà costituzionali» e a consentire «al re di abdicare e di lasciare il posto a un nuovo sovrano»⁴⁸. Quanto di più distante, dunque, dalla logica “costitutiva”, e al contempo inevitabilmente “distruttiva” delle istituzioni e delle gerarchie ereditate dall’*Ancien Régime*, che animava i rivoluzionari parigini, intenzionati a sostituire le oligarchie allora al potere con il «Terzo Stato», la cui egemonia economica voleva ora trasfondersi nella «formale» prevalenza istituzionale⁴⁹.

E così, per allontanare lo “spettro” di un’estensione del metodo e del linguaggio della Rivoluzione anche Oltremarina, Burke non indugiò ad affermare che «nei loro arrangiamenti politici gli uomini non hanno il diritto di ignorare completamente il benessere della generazione presente»⁵⁰. Come a sottolineare, ancora una volta, l’assurdità, sul piano costituzionale, di eventi traumatici per il perpetuo e graduale divenire di un tessuto di rapporti (*i.e.* di gerarchie) economico-sociali in cui le *English liberties* rinvenivano la propria più alta garanzia istituzionale. Ci si imbatte, qui, in uno dei “luoghi” più significativi per la scienza costituzionale, pur se talvolta celato al di sotto di un asfissiante positivismo costituzional-legislativo: la rilevanza metodologica della «storia» nel divenire della realtà costituzionale e, per quel che qui più rileva, il rapporto della Costituzione con la «storia costituzionale». A ben vedere, infatti, oltre al drastico superamento dei corpi intermedi e alle degenerazioni socio-istituzionali che seguirono la *Declaration des Droits de l’Homme et du Citoyen* del 1789, ad orientare le critiche rivolte da Burke ai *révolutionnaires* fu soprattutto la loro intenzione di consacrare la propria “volontà” all’interno di una Costituzione scritta e rigida, germinata dall’aspirazione borghese di ottenere, «con l’appoggio più o meno strumentale di parte della nobiltà e del clero e le illusioni del popolo minuto», il «diritto di interpretare la sovranità della “nazione”»⁵¹. Ed infatti, sarà proprio il concetto di sovranità nazionale a consentire, sul piano giuridico-formale, il repentino superamento di quell’assetto dei rapporti che aveva concretato la “situazione” costituzionale francese sino al 1789. Cosicché, prima ancora della «storia politica inglese», è «alla rivoluzione francese» che «conviene guardare» per «cogliere il distacco della rappresentanza moderna da quella medievale»⁵².

Nell’atto costituente di un nuovo ordinamento Burke scorse, dunque, le possibili degenerazioni di quel concetto di «nazione» che Emmanuel Joseph Sieyès, sottraendolo

⁴⁸ P. CHIANTERA-STUTTE, *op. cit.*, p.117.

⁴⁹ Sugli eventi rivoluzionari cfr. le dense riflessioni di A. DE TOCQUEVILLE, *L’antico regime e la Rivoluzione*, Milano, Rizzoli, 1996.

⁵⁰ E. BURKE, *Ricorso dai nuovi agli antichi Whigs (1791)*, in ID., *Scritti politici*, cit., p. 463. Sulla rilevanza delle «generazioni future» nell’argomentazione giuridica, cfr. le considerazioni attuali di R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future*, Milano, Franco Angeli, 2008.

⁵¹ G. ZAGREBELSKY, *Immunità parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale*, Torino, Einaudi, 1979, p. 7.

⁵² G. SARTORI, *Elementi di teoria politica*, Bologna, Il Mulino, 2018, p. 287.

alla propria tradizionale funzione anti-assolutistica⁵³, riteneva al contrario matrice incessante di ordine costituzionale. Secondo l'abate, infatti, non era possibile «imporre una Costituzione alla nazione. La nazione è preesistente a tutto, è l'origine di tutto. La sua volontà è sempre conforme alla legge, è la legge stessa». Non c'è spazio, dunque, per alcun tipo di «forma positiva» in grado di imbrigliare la volontà costituente della «Nazione», la quale «è tutto ciò che è in grado di essere per il solo fatto di esistere. Non dipende dalla sua volontà attribuirsi più diritti di quanti ne abbia»⁵⁴. Come è stato autorevolmente argomentato, quando a prevalere è l'atto di codificazione costituzionale, «il rapporto con la storia costituzionale è di totale separazione», dacché il «diritto costituzionale codificato in un testo» esprime una «natura (...) razionale e volontaria», al cui cospetto la «storia costituzionale» non potrebbe che apparire «arazionale (se non irrazionale) e involontaria, o "naturale"». In altri termini, il «compito pratico» assegnato alla Costituzione scritta creata dal potere costituente, espressione della volontà della «nazione», «consiste esattamente nello spegnimento delle forze autonome della storia costituzionale e nella loro riduzione a oggetti di una meccanica politica obiettiva»⁵⁵. A differenza di quella evocata nel Parlamento britannico, la «nazione» della *Costituente* non si ergeva come usbergo della continuità storico-politica, ma tale continuità intendeva interrompere.

Ed è proprio contro la “degenerazione” costituzionale realizzata dal potere costituente in spregio della «storia costituzionale» che si scaglierà il Burke delle *Reflections*. Con la precisazione, necessaria al fine di evitare possibili – talora facili – fraintendimenti, che, nella critica degli avvenimenti rivoluzionari parigini, il politico di Dublino sarà animato, non solo dal rispetto della “sacralità” della «tradizione» che alimenta l'assetto costituzionale britannico, ma anche da considerazioni di carattere più prosaico, ben visibili nell'opposto giudizio che lo stesso Burke diede del «diritto costituzionale» – pur sempre scritto e «razionale» – partorito dalla Convenzione di Filadelfia. Non senza contraddizioni, dunque, il *whig* Burke non si fece promotore della fissità ordinamentale, ma si batteva affinché le pur necessarie innovazioni fossero mediate dalla «ragione» e dal «giudizio» dei notabili

⁵³ Come ha messo in evidenza P.P. PORTINARO, *Stato*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 124-125, «neutralizzata la guerra di religione dallo Stato sovrano, al pluralismo medievale delle *nationes* non subentra nel discorso storico-politico dell'età dell'assolutismo una concezione unitaria della nazione quanto piuttosto un fondamentale dualismo, che riproduce ancora la struttura dualistica della costituzione per ceti. Dopo le mitologie, in funzione anti-imperiale e anti-papale, dell'origine troiana della nazione francese, la storia nazionale francese si sdoppia – Foucault ha proposto di questa traiettoria ideologica un'interpretazione suggestiva – in una versione aristocratica e in una versione monarchica, in una genealogia germanica e in una genealogia romana».

⁵⁴ «Nel primo periodo essa possiede tutti i diritti di una nazione, nel secondo li esercita, e nel terzo ne fa esercitare ai propri rappresentanti quanto è necessario al mantenimento ed al buon ordine della comunità. Se si esce dall'ordine di queste idee semplici, non si fa che cadere da un'assurdità all'altra». Così, E.-J. SIEYÈS, *Per volontà della nazione*, in D. FISICHELLA (a cura di), *op. cit.*, pp. 80-81, brani tratti da E.-J. SIEYÈS, *Qu'est-ce que le tiers état?*, edizione italiana a cura e con introduzione di U. CERRONI, Roma, Editori Riuniti, 1972.

⁵⁵ «L'improvvisazione della storia – questa è l'aspirazione dei costituenti – ceda allora di fronte alla pianificazione della costituzione, intesa come il copione obbligato per attori che, da allora in poi, non possono più improvvisare ma devono recitare a soggetto». Così, G. ZAGREBELSKY, *Intervento*, in P. GROSSI (a cura di), *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive*. Firenze, 6-7 novembre 1942, Milano, Giuffrè, 1993, p. 181.

rappresentanti riuniti in Parlamento. A differenza della plurisecolare tradizione britannica, infatti, una volta superato il sistema dei mandati, il *Corp législatif* non si limiterà, tuttavia, a ricercare soluzioni di compromesso tra i grandi interessi dei committenti dei deputati e delle realtà locali, ma, attraverso la teoria della sovranità nazionale⁵⁶, «una sovranità dal titolare diffuso nel tempo ed introvabile nello spazio»⁵⁷, sarà in grado di assorbire la complessità dei rapporti sociali nell'astratta e unificante idea dell'interesse generale⁵⁸.

Ad ogni modo, a voler limitare le nostre riflessioni al “solo” divieto di mandato imperativo, quel che è certo è che i rivoluzionari parigini non inventarono il concetto di «nazione»⁵⁹, ma lo piegarono, istituzionalizzando sul piano giuridico, al fine di spazzare via quei corpi intermedi che, anche attraverso il meccanismo dei mandati, avevano a lungo limitato l'assolutezza del potere monarchico. Non può essere un caso, allora, che, già il 23 giugno 1789, Luigi XVI – e, si badi, non l'Assemblea nazionale – «dichiara che nelle successive deliberazioni degli Stati generali non sarà consentito che i quaderni o i mandati possano mai essere considerati imperativi: dovranno essere semplici istruzioni affidate alla coscienza

⁵⁶ Come ha evidenziato, nell'alveo di celebri riflessioni schmittiane, N. ZANON, *op. cit.*, p. 71, «la stessa teoria della sovranità nazionale, che ricopre il complessivo assetto dei poteri scaturito dalla costituzione del 1791, aveva essenzialmente una funzione negativa e uno scopo dilatorio. Essa veniva a non indicare con precisione a quale dei due soggetti, re o assemblea, spettasse davvero la sovranità».

⁵⁷ Secondo la pregnante definizione datane da G. FERRARA, *La forma dei parlamenti*, in L. VIOLANTE (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 17. Il Parlamento*, Torino, Einaudi, 2001, p. 1196.

⁵⁸ In questa prospettiva, G.U. RESCIGNO, *Costituzione italiana e stato borghese*, Torino, Savelli, 1975, p. 109, ha sottolineato che «la borghesia non aveva alcun timore che in esso (nel Parlamento, n.d.r.) sedessero rappresentanti infedeli alla propria classe, che il Parlamento non fosse docile strumento dei bisogni della borghesia. Ma la borghesia come classe, proprio perché doveva dominare su tutta la società, temeva a ragione l'insorgere di particolarismi e di divisioni, temeva che la concorrenza, legge di vita dell'economia borghese, si trasferisse nel dominio politico, divenendo in tal modo fattore di disgregazione e di distruzione. La borghesia come classe doveva difendersi dai singoli borghesi, l'interesse collettivo borghese doveva prevalere sull'interesse individuale, il capitale collettivo doveva dominare sui singoli capitali. Ecco perché nasce il divieto di mandato imperativo. I migliori rappresentanti politici della borghesia debbono potersi accordare e decidere senza dover rispondere ai singoli potentati economici che li appoggiano».

⁵⁹ Come hanno fatto notare V. CRISAFULLI – D. NOCILLA, *Nazione*, in *Enc. giur.*, Milano, Giuffrè, 1977, p. 787, «quello di “nazione” non è, originariamente e di per sé, un concetto proprio della scienza giuridica, come lo sono invece (o lo sono anche) quelli – secondo varie possibili concezioni, distinti ma connessi, o addirittura equivalenti – di “popolo” e di “stato” (...). Lo diventa, però, ai più circoscritti fini della giurisprudenza dommatica quando l'ordinamento giuridico, che si assume a punto di riferimento, ad esso faccia diretto o indiretto richiamo: com'è il caso del nostro ordinamento, dove la parola nazione (con le locuzioni derivate) è presente fin nel testo della Costituzione formale, oltre che in una fitta serie di disposizioni legislative anche sorte in epoca remota, ma in larga parte tuttora vigenti (...). Ma se, dunque, sul terreno della dommatica giuridica, il problema è di determinare che cosa di volta in volta stia a significare “nazione”, tuttavia, poiché la parola (se non altro) è mutuata da altre scienze e dallo stesso linguaggio comune, nemmeno sarebbe possibile, nel procedere all'indagine, prescindere del tutto dall'elaborazione dottrinale dell'idea e del fatto nazione ad opera di sociologi, storici e politologi, né dalle suggestioni che questa “falsa idea chiara”, come argutamente è stata chiamata, ha non di meno esercitato sui sentimenti e convincimenti collettivi, e perciò, in fin dei conti, sulla concreta azione politica di gruppi ed individui, almeno a partire da un determinato periodo storico, tra la fine del secolo XVIII e durante tutto il secolo XIX». A parlare di «falsa idea chiara» di «Nazione» è stato H. HAUSER, *Le principe des nationalités*, I, Paris, 1919. Sul concetto di «Nazione», praticamente sterminata è la produzione scientifica (non soltanto propriamente giuridica). Pertanto, inter alia, si veda almeno P. CARROZZA, *Nazione*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, X, Utet, 1995 e C. DE FIORES, *Nazione e Costituzione*, vol. I, Torino, Giappichelli, 2005.

e al libero parere dei deputati di cui si è operata la scelta»⁶⁰. L'invocazione della volontà costituente della «nazione» contribuiva, infatti, ad accentrare l'assetto dei poteri nell'attesa che la questione dell'effettiva spettanza della «sovranità», se alla monarchia o all'Assemblea nazionale, fosse concretamente risolta. E tanto, non poteva che rivelarsi un'opportunità offerta dalla «storia» alla stessa Monarchia, prima ancora che ai rivoluzionari. Soltanto l'8 gennaio 1790, dunque più di sei mesi dopo dall'ordinanza del sovrano, la *Costituente* abolirà i mandati imperativi perché «contrari alla natura del Corpo legislativo, che è essenzialmente deliberativo»⁶¹.

Da questa prospettiva, ben si comprende l'avversione burkeana verso la metodologia rivoluzionaria diretta ad imporre, nella realtà politico-sociale, la volontà del «Terzo stato». O, il che è lo stesso, a distruggere consolidati assetti di potere nel nome delle abbacinanti promesse della *Declaration des Droit de l'Homme*, così surrogando la prudente «ragione storica» con la geometrica «ragione astratta»⁶², incarnata dalla nuova ideologia dell'eguale libertà degli individui che compongono la «nazione». E così, pur condividendo l'avversione verso l'istituzione di forme di mandato imperativo, il concetto di «nazione» tratteggiato da Burke dinanzi agli elettori di Bristol appariva decisamente lontano da quello costruito dalla borghesia in protesta nella Francia di fine XVIII secolo: il primo, rivolto a conciliare i grandi interessi che sostenevano il regno e l'impero, nel rispetto di una concezione organicistica della società e della pluralità dei soggetti politici che, in Parlamento, si riuniscono per deliberare «l'interesse dell'intera comunità» (il *common wealth*); il secondo, diretto ad alimentare un processo in cui «il terzo stato, che coincide con la nazione intera, *si fa Stato*», così tuttavia facendo perdere «totalmente di senso politico l'antica parola di stato (...) e tutto ciò che caratterizzava le diversità nella convivenza politica degli uomini»⁶³, sostituita da un unico soggetto politico chiamato a generare artificialmente una Costituzione scritta che predetermini l'assetto dei futuri rapporti sociali. Da un lato, dunque, «nazione» come forza di resistenza rispetto all'interventismo monarchico e alle

⁶⁰ Il testo dell'art. 6 dell'ordinanza regia del 23 giugno 1789 è tratto da N. ZANON, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'articolo 67 della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 46, secondo il quale è «forte la tentazione di considerare l'ordinanza regia come il vero atto di abolizione della pratica del mandato imperativo: il riferimento alla coscienza e alla libera opinione dei deputati appare da questo punto di vista molto suggestivo». Si tratta, infatti, di un momento decisivo sia per gli sviluppi successivi della Rivoluzione dell'89, sia per la concettualizzazione della rappresentanza politica come istituto connotato dalla libertà del mandato conferito agli eletti.

⁶¹ La decisione dell'Assemblea costituente francese dell'8 gennaio 1790 sottolinea, infatti, che «(i mandati imperativi sono contrari, n.d.r.) alla libertà di voto di cui ciascuno dei suoi membri deve godere per l'interesse generale, al carattere dei suoi membri che non sono rappresentanti del dipartimento - ma della Nazione, infine alla necessità di subordinazione politica delle diverse sezioni della nazione al corpo dell'intera nazione, nessuna assemblea di elettori potrà né inserire nel risultato delle elezioni, né scrivere separatamente alcun mandato imperativo: non potrà nemmeno caricare i rappresentanti di alcuna istruzione vincolante o mandato specifico». Gli atti della *Costituente* sono disponibili sulla pagina istituzionale dell'Assemblée Nationale francese, nella sezione *Histoire*.

⁶² Evidenza tale contrapposizione U. BRUSCHI, «*A business somewhat delicate*», cit., p. 105.

⁶³ Nel far ciò, «il popolo viene a prendere qui quella caratterizzazione di omogeneità e di indifferenza politica (la differenza ha spazio solo nella sfera sociale) che d'ora in poi lo caratterizzerà». Così, G. DUSO, *Reinventare la democrazia. Dal popolo sovrano all'agire politico dei cittadini*, Milano, FrancoAngeli, 2022, p. 59.

istanze di partecipazione democratica; dall'altro, energia politica diretta a dar forma, ossia a creare, un nuovo ordinamento giuridico-costituzionale che «non ha un passato ma ha – o fa – solo futuro»⁶⁴.

Nel denunciare la possibile degenerazione totalitaria del concetto di «nazione» alimentato dagli ideologi francesi, Burke incontrò le feroci critiche dei *Wighs* radicali e di altri esponenti della cultura anglosassone, tra cui spiccava il nome di Jeremy Bentham⁶⁵. In verità, come pure si è anticipato, le *Reflections* apparvero, sin da subito, in singolare contrasto con il giudizio apertamente favorevole dato dallo stesso Burke alle vicende rivoluzionarie americane, in cui, al pari di quanto veniva realizzandosi nella capitale francese, la borghesia in protesta si diede una Costituzione scritta, istituzionalizzandosi sul piano giuridico-formale. Probabilmente, anche per la contestualità tra «osservatore» e divenire delle vicende storico-politiche, Burke non comprese la sostanziale continuità ideologica, radicata nell'individualismo come matrice della legittimità di un potere “nuovo”, che attraversava le due Rivoluzioni. E tanto, fors'anche per l'affinità culturale che lo legava alle rivendicazioni dei coloni della Corona inglese, le cui rimostranze – al pari di quelle dei cattolici irlandesi – parvero a Burke espressione del doveroso ristabilimento di una corretta rappresentanza di popolazioni che reclamavano pur sempre tradizionali *English liberties*, misconosciute dal ricorso a forme di tassazione «*without representation*». Per di più, il persistente richiamo alla Repubblica, in luogo di forme di organizzazione del potere propriamente democratiche, non poteva che intercettare il consenso del politico di Dublino, così come, tutt'al contrario, l'ispirazione rousseauviana di talune affermazioni dei rivoluzionari parigini si rivelarono del tutto incompatibili con la concezione storico-evolutiva del politico *dublinee*. Epperò, identico era l'anelito verso la consacrazione di una Costituzione scritta, diretta a sottrarre le vicende socio-politico-economiche all'irrazionalità dei fattori storico-concreti per ricondurle sotto la “luminosa” geometria della ragione illuminista. O, per usare le parole di un altro grande antagonista dei *révolutionnaires*, intentare «il prodigioso spettacolo di iniziare intieramente daccapo e di trarre dal pensiero la costituzione di un grande Stato effettivo, col sovvertimento di tutto ciò che esiste e che è dato, e di voler porre a base di esso, semplicemente, la pretesa razionalità»⁶⁶.

A ciò si aggiunga che, a connotare in senso negativo il giudizio che Burke diede delle vicende rivoluzionarie parigine contribuì certamente la rapida diffusione di forme di organizzazione in gruppi politici che, come nel caso del *club* giacobino, sembrarono financo

⁶⁴ Così, ancora, G. ZAGREBELSKY, *Intervento*, in P. GROSSI (a cura di), *op. cit.*, p. 196, il quale evidenzia come un simile modo di interpretare la Costituzione, tipico delle «concezioni costituzionali della Rivoluzione», le Costituzioni «non hanno e non vogliono avere una storia alle loro spalle ma si propongono di fare la storia nel loro futuro. Le norme costituzionali rivoluzionarie sono precisamente delle pre-iscrizioni, sono delle accumulazioni preventive di futuro, non sono post-iscrizioni o accumulazioni di esperienze del passato».

⁶⁵ Il quale, tuttavia, «a partire dal 1793, quando iniziò ad avvertire una crescente delusione per la tragica piega che stavano assumendo gli eventi francesi in conseguenza dell'avvento del Terrore, (...) finì per manifestare una profonda avversione per quelle che considerava ormai – al pari di Burke – le astratte, pericolose e sovversive affermazioni retoriche dei rivoluzionari». A ricordarlo è P. RONDINI, *Edmund Burke e la cultura giuridica inglese del tardo Settecento*, in *Giornale di Storia costituzionale*, cit., p. 135.

⁶⁶ G.W.F. HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2023, p. 257.

assumere le sembianze di un moderno «partito di massa»⁶⁷. L'articolazione, talora istituzionalizzata, in gruppi politici dell'unica Camera rappresentativa⁶⁸ non poteva, infatti, che riproporre la questione dei mandati, a lungo invocati da esponenti giacobini imbevuti dell'ideologia del «*peuple*» in rivolta. Quanto di più lontano dall'idea di rappresentanza del «notabile» Burke, incardinata su quell'ideologia del «*trusteeship*»⁶⁹ funzionale ad evitare che «il rappresentante popolare (...) nell'espressione delle sue idee e nelle sue azioni» sia vincolato al «servizio alla Corona» quale «unico asilo dell'uomo di Stato»⁷⁰.

4. Sull'(in-)attualità delle riflessioni burkeane sul libero mandato parlamentare

Ragionare intorno al concetto di rappresentanza politica senza vincolo di mandato enucleato da Burke solleva questioni le più disparate, tutte estremamente rilevanti sul piano costituzionale. A partire, lo si è visto, dallo stesso rapporto tra Costituzione scritta e storia costituzionale, tra «volontà» costituente e realtà storico-politica, tra codificazione giuridico-formale e gradualità delle trasformazioni politico-sociali.

A voler restringere un contesto sì vasto di riflessioni alla «sola» questione della libertà del mandato politico, nella sua difesa della *Unwritten Constitution* e della centralità delle funzioni parlamentari, Burke finì per esaltare una concezione della rappresentanza politica che, nelle sue stesse premesse teorico-concettuali, palesava – già nel XVIII secolo – elementi di contrasto con le teorie contrattualiste che andavano occupando la modernità costituzionale. L'enfasi burkeana sulla centralità del Parlamento quale luogo di rappresentazione del tessuto pluralistico della società e di ricerca di una sintesi tra i grandi interessi della «nazione» si scontrerà, infatti, con l'avvento del nuovo soggetto della politica moderna e contemporanea: l'individuo e la sua «eguale» libertà, unica fonte di legittimazione del processo di formazione dell'impalcatura statale. Sarà Thomas Hobbes, com'è troppo noto per potersi in questa sede ulteriormente dilungare, a delineare la strategia di consolidamento «razionale» dell'assetto socio-istituzionale che, dai singoli «autori» risale sino agli «attori» della produzione normativa, la cui funzione rappresentativa legittima l'imposizione del comando alla collettività rappresentata, presunta «autrice» delle stesse leggi⁷¹. Un sì «razionale» assetto dei poteri costituiti non potrà che rivelarsi funzionale alla creazione dell'impalcatura statale-liberale ed alla limitazione dell'energia democratica risalente «dal basso». In questo rinnovato scenario politico-costituzionale, in cui la logica

⁶⁷ Così, P. IGNAZI, *Partito e democrazia. L'incerto percorso della legittimazione dei partiti*, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 57.

⁶⁸ Sull'ontologica organizzazione in gruppi delle Assemblee elettive moderne e contemporanee si veda A. GUSMAI, *Il gruppo parlamentare*, cit.

⁶⁹ Ad evidenziarlo è M. CALAMO SPECCHIA, *Burke e la Rivoluzione in Francia, ovvero la sublimazione del pantà rei*, in *Giornale di Storia costituzionale*, cit., p. 82.

⁷⁰ E. BURKE, *Speech at Bristol*, cit., p. 1780, citato da P. CHIANTERA-STUTTE, *op. cit.*, p. 127.

⁷¹ Inevitabile qui il rinvio ai Capitoli XVI e XVII del *Leviatano* di Thomas Hobbes.

della «sovranità» s'intreccia con quella della «rappresentanza»⁷², alcuni istituti sì cari a Burke – come il divieto di mandato imperativo – sopravvissero formalmente, ma – come si è anticipato – videro al contempo mutare la loro premessa teorica. Non più, infatti, «un conservatorismo comunitarista e anti-individualista»⁷³, ma l'individualismo proprietario funse da matrice di legittimazione di quel potere parlamentare che, proprio perché deputato alla produzione delle leggi fittiziamente imputate alla collettività rappresentata, veniva chiamato ad orientare l'azione del potere «esecutivo».

La concezione burkeana della rappresentanza politica fu, poi, rapidamente superata anche a causa dell'estensione del suffragio elettorale realizzato con il *Great Reform Act* con cui, nel 1832, Lord Grey abolì i “borghi putridi”, riformando la stessa rappresentanza parlamentare⁷⁴.

Ancora. Mandando avanti le lancette della Storia, il delineato meccanismo hobbesiano di produzione del potere legittimo incontrerà un elemento di complicazione, contro il quale lo stesso Burke si era ripetutamente scagliato nelle *Reflections* del 1790: l'avvento delle «fazioni», come dispregiativamente le definiva il politico di Dublino, ossia di quelle organizzazioni propriamente partitiche che, al di fuori del Parlamento, inizieranno ad orientare e vincolare l'azione degli eletti riuniti nell'Assemblea legislativa. La diffusione di gruppi politico-partitici condurrà, infatti, già nel XIX secolo, a superare la figura del libero rappresentante della «Nazione» a tinte notabiliari cui guardava Burke, sostituendola con quella del rappresentante eletto attraverso la mediazione partitica e da questi, per il tramite dei gruppi, indirizzato nelle proprie attività parlamentari. Una realtà sì complessa, che in Inghilterra ha financo condotto – nel 2015 – ad introdurre il *Recall of MPs Act* al fine di rimediare alla *crisis of confidence* dell'elettorato rispetto ai partiti tradizionali⁷⁵, non sembra potersi interpretare attraverso la costruzione teorica elaborata dal Burke, il quale, cionondimeno, continua ad essere considerato “attuale” allorché si tenti di esaltare, talora acriticamente, la libertà del mandato politico rispetto all'indispensabile mediazione partitica.

Forse perché, quelle burkeane, sono argomentazioni funzionali a conservare una «forma» al di sotto della quale la «sostanza» del rapporto rappresentativo può consentire

⁷² Di contrario avviso sembra essere D. NOCILLA, *Il libero mandato parlamentare*, in AA.VV., *Annuario 2000. Il Parlamento*, Atti del XV Convegno annuale dell'A.I.C., Padova, Cedam, 2001, pp. 50-51, a detta del quale «il principio del divieto di mandato imperativo ha (...) una storia diversa ed autonoma da quella del principio della sovranità popolare e l'intreccio tra questi due principi è solo occasionale, in quanto l'uno attiene alle regole per il funzionamento delle Assemblee, mentre l'altro, invece, alla determinazione della forma di Stato. Esse, infatti, si sovrappongono nel momento stesso in cui viene in questione il problema della democrazia rappresentativa, nella quale la funzione unificante del popolo – non più ente ideale, ma quale esiste nella concreta realtà – è assolta da organi elettivi, che agiscono in modo necessariamente autonomo ed indipendente dall'elettorato».

⁷³ Di cui Burke, secondo Robert Nisbet, citato da C. MARTINELLI, *L'eredità di Edmund Burke*, cit., p. 202, era «il capostipite ideologico». Il lavoro di Nisbet qui richiamato è *Conservatorismo: sogno e realtà*, Soveria Manelli, Rubettino, 2012.

⁷⁴ «Ma quale sarebbe stata», si chiede allora A. TORRE, *op. cit.*, p. 37, l'«opinione» di Burke dinanzi a tali riforme destinate a tracciare «la trasformazione del Regno Unito in senso liberale?».

⁷⁵ Sul punto, si veda, tra gli altri, G. CARVALE, *L'approvazione della prima procedura di recall a dieci anni dallo scandalo del rimborso spese dei deputati e la “crisis of confidence” verso la classe politica britannica*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, n. 1, 2019.

l'irresponsabile e non sempre intellegibile (per la pubblica opinione e talora per gli stessi parlamentari) emersione di interessi di categoria o di gruppi di pressione⁷⁶? Fermiamoci qui, anche per evitare di utilizzare categorie burkeane al di fuori della realtà politico-costituzionale in cui sono germinate ed in cui, sola, esse paiono poter assolvere la propria funzione storico-materiale. L'Inghilterra di Giorgio III Hannover, verso il cui protagonismo politico era necessario consolidare la «sovranità» del Parlamento, anche al fine di anestetizzare quell'intraprendenza popolare che, “dal basso”, per il tramite dei partiti, andrà rapidamente occupando la modernità parlamentare e costituzionale.

numero 1/2024

⁷⁶ Tanto è vero che, di fronte ad argomentazioni volte a difendere in fatto, piuttosto che (anche) in teoria, la libertà del mandato politico, «non ci si saprebbe sottrarre al dubbio se, nell'attuale condizione sociale ed economica di capacità autorealizzativa diretta degli interessi, la forma del libero mandato, che si vorrebbe ripristinare contro il mandato imperativo di partito, non sia per l'appunto la via per il compimento e la realizzazione nella sostanza del mercato degli interessi in parlamento». Così, G. ZAGREBELSKY, *La sovranità e la rappresentanza politica*, in AA.VV., *Lo stato delle istituzioni italiane. Problemi e prospettive. Atti del convegno*, Roma, 30 giugno – 2 luglio 1993, Milano, Giuffrè, 1994, p. 85.